

ART.11 BIS

ESTENSIONE ALIQUOTA AGEVOLATA E DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE A QUELLE CONCESSE IN USO GRATUITO A PARENTI DI PRIMO GRADO

Ai sensi dell'art. 2 bis del D.L. 102/2013 convertito in legge n. 124/2013, limitatamente alla seconda rata dell'anno 2013, l'aliquota agevolata e la detrazione prevista per le abitazioni principali viene estesa a quelle concesse in uso gratuito (escluse quelle classificate nelle categorie catastali A1/A8/A9) a parenti in linea retta di 1° grado (genitore-figlio e viceversa) se nella stessa il parente in questione ha stabilito la propria residenza.

Sia il comodante che il comodatario non devono essere minori.

Le agevolazioni sopra descritte possono essere applicate dallo stesso soggetto passivo ad un solo immobile concesso in comodato.

L'applicazione di tali agevolazioni decorre dalla trasmissione o consegna, presso il Comune, di apposite dichiarazioni sostitutive di atto notorio, da parte di ogni contraente, nella quale il proprietario dovrà dichiarare di concedere in uso gratuito l'immobile ad un parente di primo grado.

L'applicazione dell'agevolazione è in ogni caso rapportata al periodo di residenza del soggetto utilizzatore. A tal fine tale agevolazione si applica per il mese intero se le condizioni per usufruire dell'aliquota agevolata e della detrazione si protraggono per almeno 15 giorni.

Nel momento in cui cessano le condizioni che danno diritto all'agevolazione il soggetto passivo d'imposta dovrà presentare al Comune entro 30 giorni apposita comunicazione.